



# **COMUNE DI COMANO**

*REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE*

*DELL'ACQUA POTABILE*



### **III. EROGAZIONE E QUALITA' DELL'ACQUA**

#### **Art. 9 Estensione dell'acquedotto**

L'acquedotto distribuisce acqua qualitativamente ineccepibile per usi domestici ed artigianali nel suo comprensorio di distribuzione e secondo le capacità dei suoi impianti alle condizioni del regolamento di distribuzione dell'acqua ed alle vigenti condizioni tariffarie. L'acquedotto assicura nella stessa misura l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio.

#### **Art. 10 Modo di erogazione**

L'acqua é erogata:

- a) con deflusso illimitato: per l'alimentazione di fontane pubbliche, di idranti e di altri servizi pubblici;
- b) con deflusso misurato: per usi domestici, industriali, commerciali, per aziende agricole, cantieri edili e per l'irrorazione di aree private.

#### **Art. 11 Obbligo di prelievo**

L'utenza é obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale.

Il commercio di acqua é di esclusiva competenza del comune; é vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

In caso particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua potabile.

Sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

*Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999*

#### **Art. 12 Uso dell'acqua**

L'acqua può essere utilizzata unicamente per gli scopi previsti dal contratto d'abbonamento concluso con l'utente.

E' vietato cederla a terzi contro pagamento.

#### **Art. 13 Prelievo abusivo**

Chi preleva acqua senza debita autorizzazione é tenuto a riparare al danno subito dal comune e può essere perseguito penalmente.

E' vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombate.

*Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999*





## **IV. RETE DI DISTRIBUZIONE**

### **Art. 22 Piano generale di distribuzione**

Gli impianti dell'acquedotto comunale sono attuati in base al piano generale di distribuzione allestito secondo le direttive cantonali.

Gli impianti dell'acquedotto comunale sono dimensionati in base al piano regolatore; il perimetro del comprensorio di distribuzione deve coincidere con quello della zona edificabile.

Al di fuori della zona edificabile il comune non è obbligato a fornire l'acqua; egli promuove tuttavia, secondo le sue possibilità tecniche e finanziarie, l'approvvigionamento di località discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile.

Richieste da parte di privati per l'ampliamento della rete che non assolvono i requisiti previsti dal precedente capoverso possono venir accolte soltanto se il o i proprietari si assumono le spese relative.

*Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999*

### **Art. 23 Rete di distribuzione**

La rete di distribuzione comprende le condotte principali, quelle di distribuzione e gli idranti antincendio; le installazioni sono di regola posate sull'area pubblica.

Le condotte principali sono situate nella zona di distribuzione e alimentano le condotte di distribuzione. Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione dei piani di azzonamento in conformità al piano generale di distribuzione.

Le condotte di distribuzione sono quelle posate all'interno della zona da approvvigionare, alle quali sono raccordate le condotte di allacciamento; esse servono allo sviluppo dei fondi.

La costruzione, la sorveglianza, la manutenzione degli impianti e della rete di distribuzione spettano esclusivamente al comune che ne é l'unico proprietario.

*Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999*

### **Art. 24 Installazione**

Il municipio stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte principali e di distribuzione.

Le condotte sono da installare in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo le direttive della SSIGA.

*Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999*

### **Art. 25 Idranti**

Il municipio deve provvedere alla posa degli idranti. Gli stessi e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei servizi antincendio senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili.

In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua é a disposizione dei pompieri.

Le spese per la posa e la manutenzione degli idranti sono a carico del comune.

*Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999*

**Art. 26** **Azionamento degli idranti e delle saracinesche**

Solo le persone autorizzate dal municipio hanno il diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire o chiudere le saracinesche.

*Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999*

**Art. 27** **Utilizzazione dei sedimi privati**

Ogni proprietario od utente é tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti. E' fatta riserva per gli articoli 676 e 742 del codice civile.

In casi speciali, a sue spese, il comune farà iscrivere il diritto di servitù a suo favore.

*Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999*

# V. ALLACCIAMENTI

## **Art. 28**                      **Definizione**

L'allacciamento é il tratto di tubazione che collega la rete di distribuzione al contatore ubicato sulla singola proprietà. Eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale.

## **Art. 29**                      **Installazioni**

Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dal municipio.  
Di regola ogni stabile o ogni fondo possiede un proprio allacciamento. In casi eccezionali il municipio può autorizzare un solo allacciamento per più proprietà.  
Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti.

*Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999*

## **Art. 30**                      **Condizioni tecniche**

Ogni allacciamento deve essere provvisto di una saracinesca d'entrata installata il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, su area di dominio pubblico o comunque su area di libero accesso al personale del comune.

*Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999*

## **Art. 31**                      **Domanda di allacciamento**

Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata una domanda indicante il nome dell'installatore incaricato e corredata dai relativi piani di esecuzione.

La concessione dell'autorizzazione di allacciamento é soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni tariffarie.

L'allacciamento può essere eseguito unicamente dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione.

Il municipio può rifiutare l'allacciamento o la fornitura dell'acqua nel caso in cui le installazioni e gli apparecchi non siano conformi alle prescrizioni federali e cantonali ed alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA (Società svizzera dell'industria del gas e delle acque).

Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per scritto al municipio.

*Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999*

## **Art. 32**                      **Esecuzione**

Gli allacciamenti, a spese dell'utente, possono essere eseguiti solo dal responsabile del comune o da un installatore concessionario autorizzato.

Prima di interrare la tubazione deve essere richiesto il rilievo ed il collaudo da parte del responsabile del comune.

Il comune concederà l'immissione dell'acqua solo per gli impianti eseguiti secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.

*Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999*







## **VII. CONTATORI**

### **Art. 49 Principi**

La misurazione dell'acqua a deflusso intermittente viene fatta a mezzo di contatori adeguati. Il comune fornisce il contatore che resta di sua proprietà e ne cura la manutenzione.

*Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999*

### **Art. 50 Ubicazione**

L'ubicazione del contatore viene stabilita dal municipio tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa.

Il contatore viene posato all'inizio dell'installazione interna, all'interno del fabbricato in un luogo facilmente accessibile ed al riparo dal gelo.

In casi eccezionali il municipio può autorizzare la posa del contatore all'aperto, comunque in un pozzetto predisposto allo scopo e protetto dal gelo.

Il municipio ha il diritto di far spostare, a spese dell'abbonato, i contatori che non rispondono alle esigenze previste dal presente articolo.

*Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999*

### **Art. 51 Responsabilità**

L'utente risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura; non deve apportare modifiche.

### **Art. 52 Prescrizioni tecniche**

Prima e dopo il contatore devono essere posati rubinetti d'interruzione.

Per il rimanente devono essere osservate le direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua della SSIGA.

### **Art. 53 Lettura dei contatori**

La lettura dei contatori avviene una volta all'anno nel corso dei mesi di novembre e dicembre.

### **Art. 54 Controllo e revisione**

Il comune procede, a sue spese, alla revisione periodica dei contatori.

Qualora l'utente esprima dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore viene smontato dal responsabile del comune e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza +/- 5%, le spese sono a carico dell'utente. In caso contrario esse sono sopportate dal comune che sopporta anche le spese di revisione o sostituzione dell'apparecchio.

*Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999*



## **VIII. ABBONAMENTO**

### **Art. 58 Definizione di utente**

E' considerato utente il proprietario di uno stabile o di un terreno che ha stipulato un contratto d'abbonamento con il comune e che fa uso della fornitura da parte della stessa.

*Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999*

### **Art. 59 Disdetta dell'abbonamento**

L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d'acqua deve comunicarlo al municipio in forma scritta con un preavviso di almeno un mese.

L'allacciamento sarà interrotto a spese dell'utente.

*Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999*

# IX. FINANZIAMENTO

## **Art. 60 Autonomia finanziaria**

L'esercizio contabile deve essere, compatibilmente con l'onere delle tariffe, autosufficiente.

Per la copertura delle spese sono a disposizione le seguenti possibilità di finanziamento:

- tasse di allacciamento e contributi di costruzione e potenziamento degli impianti;
- tariffe di utilizzazione;
- sussidi;
- pagamento totale o parziale delle spese di installazione da parte dei proprietari;
- fatture di prestazioni fornite a terzi;
- altre partecipazioni di terzi.

*Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999*

## **Art. 61 Spese per le condotte principali e di distribuzione**

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal comune. Per contro, i proprietari devono partecipare alle spese delle condotte di distribuzione mediante contributi di miglioria.

*Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999*

## **Art. 62 Tasse di allacciamento e contributi di costruzione**

*I proprietari di terreni e di stabili sono tenuti a contribuire ed a partecipare alle spese di costruzione e di potenziamento dell'acquedotto nelle seguenti misure:*

*a) per nuove urbanizzazioni: prelievo dei contributi di miglioria;*

*b) negli altri casi la tassa unica corrisponde al 1% (uno per cento) del valore di stima ufficiale di tutte le costruzioni, ritenuto un minimo di fr. 1'000.—. La tassa minima di fr. 1'000.— è prelevata anticipatamente, il conguaglio alla crescita in giudicato della stima ufficiale.*

In caso di sopraelevazioni, ampliamenti, sistemazioni, nuove costruzioni, comportanti un aumento del valore di stima (esclusi gli aumenti in caso di revisione generale delle stime) verrà prelevato un supplemento del 1% sulla differenza tra la vecchia e la nuova stima.

La tassa non viene prelevata in caso di edificazione di costruzioni accessorie (ripostigli, autorimesse, tettoie, ecc.) non allacciate all'installazione.

Per l'allacciamento all'acquedotto a scopi agricoli é prelevata una tassa di fr. 200.--; in caso di cambiamento di destinazione verrà applicato quanto previsto dai precedenti paragrafi.

Il debitore della tassa di costruzione é il proprietario dell'allacciamento.

La fattura é parificata a un titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 81 della Legge esecuzioni e fallimenti (LEF).

*Modifica articolo 62 – Risoluzione consiglio comunale del 4.6.2007 approvata con risoluzione 22.7.2008 Inc. no. 82 RE 10253. della Sezione degli enti locali*

**Art. 63****Determinazione delle tasse di utilizzazione**

Ogni allacciamento determina l'inizio di un'utilizzazione.  
La tassa di utilizzazione é dovuta anche in assenza di consumo.

La tassa di utilizzazione é suddivisa in

- tassa base
- tassa noleggio contatore
- tassa per le piscine
- tassa di consumo effettivo

La determinazione e l'applicazione delle tariffe sono di competenza del municipio.

Esse vengono fissate mediante ordinanza municipale, in base al rapporto di collaudo (formulario notifica apparecchi), tenendo conto dei valori minimi e massimi stabiliti dal regolamento.

| <b>Tassa base</b>   | <b>minimo</b> | <b>massimo</b> |
|---|---------------|----------------|
| Stabili abitativi, turistici e commerciali: per ogni rubinetto o apparecchio allacciato | 20.--         | 60.--          |
| Stalle, indipendentemente dal numero di apparecchi, ed allacciamenti agricoli           | 50.--         | 100.--         |
| Centro studi televisivi, indipendentemente dal numero di apparecchi                     | 25'000.--     | 75'000.--      |

Per le abitazioni e le industrie ogni rubinetto o apparecchio allacciato da diritto ad un consumo annuo di 20 metri cubi.

Per le stalle e gli allacciamenti agricoli il consumo di diritto é stabilito in 100 metri cubi.  
Per il centro studi televisivi il consumo di diritto é stabilito in 20'000 metri cubi.

| <b>Tassa noleggio contatore</b> | <b>minimo</b> | <b>massimo</b> |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| Contatore 3/4" - mm 15/20       | 25.--         | 30.--          |
| Contatore 1 " - mm 25           | 28.--         | 40.--          |
| Contatore 1 1/4" - mm 32        | 33.--         | 55.--          |
| Contatore 1 1/2" - mm 40        | 50.--         | 65.--          |
| Contatore 2 " - mm 50           | 90.--         | 110.--         |

Contatori di diametro superiore verranno noleggiati con una tariffa annua pari al 10% del costo d'acquisto.

| <b>Tassa per le piscine</b>                   | <b>minimo</b> | <b>massimo</b> |
|---|---------------|----------------|
| Per ogni metro cubo di capienza della piscina | 5.--          | 15.--          |

## Tariffa di consumo effettivo

La tariffa relativa al consumo effettivo viene calcolata deducendo dal consumo annuo, misurato dal contatore, il consumo di diritto ed i metri cubi necessari per un riempimento della piscina.

|   | <b>minimo</b> | <b>massimo</b> |
|---|---------------|----------------|
| Stabili abitativi, turistici e commerciali, centro studi televisivi:<br>per ogni metro cubo | 1.50          | 4.50           |
| Stalle ed allacciamenti agricoli<br>per ogni metro cubo                                     | 1.--          | 3.--           |

### **Art. 64**                      **Incasso**

L'incasso avviene con l'emissione

- della richiesta d'acconto
- del conguaglio

La richiesta d'acconto, emessa anticipatamente al 1. gennaio, è composta dalla somma della tariffa base, tariffa noleggio contatore e tariffa per le piscine.

Il conguaglio viene emesso annualmente dopo la lettura del contatore.

Le fatture devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla data d'emissione.

Il proprietario dell'allacciamento o il suo rappresentante legale sono i responsabili per il pagamento delle fatture. Per la definizione del destinatario della fattura fa stato la situazione al 1. di gennaio dell'anno in esame; non verranno eseguiti riparti pro-rata in caso di vendite.

Le fatture sono parificate a un titolo esecutivo nel senso dell'art. 81 della legge esecuzione e fallimenti (LEF).

*Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999*

### **Art. 65**                      **Reclamo contro la tariffa d'utilizzazione**

Contro la tassazione l'utente ha diritto di reclamo al municipio entro il termine di trenta giorni dalla data d'emissione.

Il reclamo non ha effetto sospensivo.

**Art. 66****Altre tasse**

Vengono inoltre prelevate le seguenti tasse:

- per cantieri
- per uso idrante
- per collaudo impianto
- per richiamo o diffida

| <b>Tassa per cantieri</b>   | <b>minimo</b> | <b>massimo</b> |
|---|---------------|----------------|
| stabili in costruzione,<br>in fase di ampliamento o<br>demolizione, per ogni<br>metro cubo SIA            | 0,50          | 1,50           |
| <b>Tassa per uso idrante</b>  | <b>minimo</b> | <b>massimo</b> |
| uso dell'idrante, una-tantum<br>con diritto di consumo,<br>misurato con il contatore,<br>di 50 metri cubi | 100.--        | 300.--         |
| Tassa per ogni metro cubo<br>oltre i 50 di diritto  | 1.--          | 3.--           |
| <b>Tassa per collaudo impianto</b>  | <b>minimo</b> | <b>massimo</b> |
| Per il collaudo<br>dell'impianto e la stesura<br>del relativo rapporto                                    | 100.--        | 300.--         |
| <b>Tassa per richiamo o diffida</b>   | <b>minimo</b> | <b>massimo</b> |
| Per ogni richiamo o<br>diffida di pagamento   | 20.--         | 60.--          |

Le fatture sono parificate a un titolo esecutivo nel senso dell'art. 81 della legge esecuzione e fallimenti (LEF).

*Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999*

**Art. 67****Prestazioni a terzi**

Le prestazioni del comune a terzi verranno fatturate in base alle tariffe artigianali e professionali in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.

*Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999*



# X. DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 71 Infrazioni

Le infrazioni al regolamento di distribuzione dell'acqua ed alle disposizioni emanate in base allo stesso sono punite con multe sino a fr. 5000.--.

In casi gravi il municipio può ridurre la fornitura garantendo comunque l'erogazione del minimo indispensabile per usi alimentari ed igienici.

Restano riservate le disposizioni penali cantonali e federali.

*Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999*

## Art. 72 Ricorsi

Contro le decisioni e le disposizioni del municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

*Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999 – rettifica sezione enti locali 20.12.1999.*

## Art. 73 Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione ed annulla il regolamento 1.3.1971.

Il regolamento entra in vigore con l'approvazione governativa; le nuove tariffe sono applicabili dal 1. gennaio susseguente l'approvazione cantonale.

### Per il consiglio comunale di Comano:

La presidente:

Il segretario:

Chiara

Simoneschi-Cortesi

Valerio Soldini

Così risolto ed approvato dal consiglio comunale di Comano nella sua seduta del 20 marzo 1995.

Approvato dal dipartimento delle istituzioni con risoluzione 1.6.1995, riservati i diritti dei terzi.

Modificato il 7 giugno 1999 dal consiglio comunale di Comano a seguito dello scioglimento dell'azienda acqua potabile.

Approvato dal dipartimento delle istituzioni con risoluzione 20 dicembre 1999 riservati i diritti dei terzi.

# INDICE

## I. NORME GENERALI

- Art. 1 Costituzione (*stralcio articolo 7.6.1999*)  
Art. 2 Compiti del comune

## II. ORGANIZZAZIONE

- Art. 3 Organi dell'azienda (*stralcio articolo 7.6.1999*)  
Art. 4 Competenze del consiglio comunale (*stralcio articolo 7.6.1999*)  
Art. 5 Competenze del municipio (*stralcio articolo 7.6.1999*)  
Art. 6 Competenze della commissione dell'azienda acqua potabile (*stralcio articolo 7.6.1999*)  
Art. 7 Commissione di revisione (*stralcio articolo 7.6.1999*)  
Art. 8 Contabilità dell'azienda (*stralcio articolo 7.6.1999*)

## III. EROGAZIONE E QUALITA' DELL'ACQUA

- Art. 9 Estensione dell'acquedotto  
Art. 10 Modo di erogazione  
Art. 11 Obbligo di prelievo  
Art. 12 Uso dell'acqua  
Art. 13 Prelievo abusivo  
Art. 14 Trattamento chimico  
Art. 15 Pressione e qualità  
Art. 16 Modalità di fornitura  
Art. 17 Limitazione della fornitura  
Art. 18 Fornitura temporanea di acqua - acqua per cantieri  
Art. 19 Fornitura di acqua per scopi speciali  
Art. 20 Prelievi di punta anormali  
Art. 21 Piscine

## IV. RETE DI DISTRIBUZIONE

- Art. 22 Piano generale di distribuzione  
Art. 23 Rete di distribuzione  
Art. 24 Installazione  
Art. 25 Idranti  
Art. 26 Azionamento degli idranti e delle saracinesche  
Art. 27 Utilizzazione dei sedimi privati

## V. ALLACCIAMENTI

- Art. 28 Definizione  
Art. 29 Installazioni  
Art. 30 Condizioni tecniche  
Art. 31 Domanda di allacciamento  
Art. 32 Esecuzione  
Art. 33 Costi di allacciamento  
Art. 34 Controlli  
Art. 35 Manutenzione  
Art. 36 Acquisizione dei diritti di passo  
Art. 37 Proprietà dell'allacciamento  
Art. 38 Messa fuori esercizio

## VI. INSTALLAZIONI INTERNE

- Art. 39 Installazioni  
Art. 40 Collaudo  
Art. 41 Controlli  
Art. 42 Prescrizioni tecniche  
Art. 43 Impianti non conformi  
Art. 44 Manutenzione  
Art. 45 Responsabilità dell'utente  
Art. 46 Impianti di trattamento dell'acqua  
Art. 47 Pericolo di gelo  
Art. 48 Doveri d'informazione

## VII. CONTATORI

- Art. 49 Principi  
Art. 50 Ubicazione  
Art. 51 Responsabilità  
Art. 52 Prescrizioni tecniche  
Art. 53 Lettura dei contatori  
Art. 54 Controllo e revisione  
Art. 55 Disfunzioni  
Art. 56 Contatori supplementari  
Art. 57 Impianti sprovvisti di contatore

## VIII. ABBONAMENTO

- Art. 58 Definizione di utente  
Art. 59 Disdetta dell'abbonamento

## IX. FINANZIAMENTO

- Art. 60 Autonomia finanziaria  
Art. 61 Spese per le condotte principali e di distribuzione  
Art. 62 Tasse di allacciamento e contributi di costruzione  
Art. 63 Determinazione delle tasse di utilizzazione  
Art. 64 Incasso  
Art. 65 Reclamo contro la tasse d'utilizzazione  
Art. 66 Altre tasse  
Art. 67 Prestazioni a terzi  
Art. 68 Contributo comunale  
Art. 69 Casi particolari  
Art. 70 Esecuzione

## X. DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 71 Infrazioni  
Art. 72 Ricorsi  
Art. 73 Entrata in vigore